SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 16 ottobre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2013.

Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *d)*, numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6, comma 2, lettera *d)*, numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che all'art. 3-*septies*, comma 2, definisce le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale, e, in particolare, gli articoli 5, 63 e 64;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «istituzione del ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009 concernente disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, recante «erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.»;

Visto il decreto 11 dicembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute concernente la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema tessera sanitaria;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale l'onorevole avvocato Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2013 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio, onorevole avvocato Gianpiero D'Alia, in materia di pubblica amministrazione e semplificazione;

Viste le linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per la rilevazione sistematica della *customer satisfaction* tramite *emoticons*;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009, recante «Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario»;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 novembre 2009, recante «Linee guida in tema di referti online»;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 maggio 2011, recante «Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario»;

Vista l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano acquisita in data 29 aprile 2010 sul documento recante «Sistema CUP - Linee guida nazionali»;

Vista l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano acquisita in data 10 febbraio 2011 sul documento recante «il Fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali»;

Ritenuto di definire le disposizioni necessarie per l'adozione da parte delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, di procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici, senza ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisita in data 7 febbraio 2013 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità con cui le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, dei referti medici, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *d)*, numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. Il presente decreto non si applica alle analisi genetiche. Per gli accertamenti sull'HIV, resta fermo l'obbligo che l'art. 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135 pone a carico dell'operatore sanitario e di ogni altro soggetto che venga a conoscenza di un caso di AIDS ovvero di infezione di HIV di adottare ogni misura o accorgimento per la tutela dei diritti della persona e della sua dignità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si intende per:

a) Referto medico: relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale;

b) Reperto: risultato dell'esame clinico o strumentale effettuato;

c) Referto digitale: rappresentazione informatica del referto medico sottoscritta con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

d) Reperto digitale: rappresentazione informatica del reperto, sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ove prevista firma autografa;

e) Copia informatica del referto digitale: documento informatico avente contenuto identico al referto digitale da cui è tratto con diversa sequenza di valori binari, ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, d'ora innanzi C.A.D.;

f) Copia cartacea del referto digitale: copia su supporto analogico del referto digitale, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'amministrazione digitale;

g) Azienda sanitaria: l'azienda sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;

h) Interessato / assistito / paziente: soggetto a cui si riferisce il referto;

i) Titolare del trattamento dei dati: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

j) Firma digitale: la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *s)* del CAD;

k) Firma elettronica qualificata: la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)* del CAD;

l) Firma elettronica avanzata: *a)* la firma elettronica di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-*bis*) del CAD;

m) Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Il FSE è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso;

n) Posta elettronica certificata (PEC): sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

o) Domicilio digitale del cittadino: indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dal cittadino ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;

p) Autenticazione forte: metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalità di autenticazione tra le seguenti: "qualcosa di conosciuto", come una password o un PIN; "qualcosa di posseduto", come una smart card oppure un token crittografico; "qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona" come un'impronta digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili con appositi sensori (sistemi biometrici);

q) PAdES: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni (Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 e successive modificazioni);

r) Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 3.

Consegna del referto in modalità digitale

1. L'azienda sanitaria rende disponibile all'interessato il referto digitale o copia informatica dello stesso mediante una o più modalità, di seguito indicate come "modalità digitali di consegna" le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell'allegato A:

a) consegna tramite Fascicolo sanitario elettronico (FSE);

b) consegna tramite Web;

c) consegna tramite posta elettronica;

d) consegna tramite posta elettronica certificata anche presso il domicilio digitale del cittadino;

e) consegna tramite supporto elettronico;

2. In fase di prima applicazione, di durata comunque non superiore a 24 mesi, l'azienda sanitaria rende disponibili in modalità digitale i referti, o le copie informatiche degli stessi, relativi alle prestazioni di laboratorio, di microbiologia e di radiologia.

3. Le modalità digitali di consegna sono attivate previo esplicito consenso informato dell'interessato, espresso secondo le modalità di cui all'art. 5.

4. L'azienda sanitaria, ove possibile, rende disponibile anche il reperto digitale tramite le modalità digitali di consegna.

5. L'azienda sanitaria può rendere disponibile all'interessato servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l'utilizzo dei servizi di refertazione online, ovvero per migliorare, in generale, la qualità del servizio offerto, come indicato nell'allegato A.

6. L'interessato può scegliere tra una o più modalità digitali di consegna tra quelle rese disponibili dall'azienda sanitaria ai sensi del comma 1. L'interessato, in ogni momento può richiedere la messa a disposizione del referto digitale attraverso diversa modalità digitali di consegna tra quelle offerte.

7. Il servizio di ritiro dei referti presso la farmacia resta disciplinato dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011.

Art. 4.

Copia cartacea del referto digitale

1. Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto digitale e, ove opportuno, del reperto digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'interessato può richiedere che la copia analogica del referto digitale e, ove opportuno, del reperto digitale, sia munita di contrassegno generato elettronicamente, che identifichi gli stessi in maniera univoca su tutto il territorio nazionale.

Art. 5.

Consenso dell'interessato

1. Al fine di consentire all'interessato di esprimere scelte consapevoli in relazione al trattamento dei propri dati personali nell'utilizzo dei servizi di refertazione online, l'azienda sanitaria, in qualità di titolare del trattamento:

a) fornisce all'interessato un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché sulle caratteristiche delle modalità digitali di consegna disponibili;

b) acquisisce un autonomo e specifico consenso dell'interessato a trattare i suoi dati personali, anche sanitari, relativamente alle modalità digitali di consegna;

c) consente la revoca in qualunque momento di tale consenso.

2. All'atto di richiesta del consenso o in ogni altro momento, l'interessato può indicare una farmacia presso cui ritirare il referto ai sensi del decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011. Tale richiesta può essere modificata o revocata in ogni momento dall'interessato.

Art. 6.

Requisiti di sicurezza per le aziende sanitarie

1. Ferme restando le misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle modalità digitali di consegna, l'azienda sanitaria, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ottempera ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato A.

Art. 7.

Pagamenti online

1. L'azienda sanitaria consente di effettuare il pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5 del CAD e successive modificazioni.

2. Al fine di favorire la fruizione del servizio di pagamento online delle prestazioni erogate, le aziende sanitarie adottano procedure telematiche per il controllo delle esenzioni per patologia o per reddito secondo le modalità indicate all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2009.

Art. 8.

Rilevazione del giudizio dei cittadini

1. Le aziende sanitarie progettano e realizzano i servizi in rete di cui agli articoli 3 e 7 assicurando la migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare, garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, le aziende sanitarie adottano strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, ai sensi dell'art. 7 del CAD e secondo le modalità indicate nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 5 maggio 2011, recante «Linee guida in tema di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario.».

Art. 9.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2013

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
D'ALIA

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri registro n. 8, foglio n. 107

ALLEGATO *A*

Il presente allegato descrive le diverse modalità di consegna dei referti digitali o delle copie informatiche degli stessi, i servizi aggiuntivi che l'azienda sanitaria può rendere disponibili, i formati ammessi e raccomandati per il referto digitale o per la copia informatica dello stesso e i requisiti di sicurezza per le aziende sanitarie. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto delle misure, anche di sicurezza, previste dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 19 novembre 2009, recante «Linee guida in tema di referti on line», in particolare per quanto riguarda i servizi aggiuntivi di notifica via sms e di designazione del medico al ritiro del referto (punto 2).

1. SERVIZI DI REFERTAZIONE ONLINE

1.1 Consegna tramite web

Il servizio offre all'interessato la possibilità di collegarsi al sito Internet della azienda sanitaria al fine di visualizzare online il referto digitale e effettuare la copia locale (download). In questo caso devono essere adottate dall'azienda sanitaria le seguenti cautele:

a) utilizzo di idonei sistemi di identificazione dell'interessato, quali carta di identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di altri strumenti che consentono l'individuazione del soggetto che richiede il servizio, ai sensi dell'art. 64 del CAD, fermo restando l'obbligo di garantire al titolare di CIE o CNS di poterne fare uso;

b) utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati, con la certificazione digitale dell'identità dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli https ssl - Secure Socket Layer);

c) stabilire un limite temporale per la disponibilità online del referto digitale (non superiore a 45 giorni.), permettendo comunque all'interessato, in tale intervallo di tempo, di richiedere di oscurare dal sistema web il referto digitale.

1.2 Consegna tramite Posta elettronica

Il servizio offre all'interessato la possibilità di ricevere il referto digitale, o copia informatica dello stesso, alla casella di posta elettronica da esso indicata. In questo caso devono essere adottate dall'azienda sanitaria le seguenti cautele:

a) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere spediti in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio;

b) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere protetti con tecniche di cifratura e accessibili tramite una password per l'apertura del file consegnata separatamente all'interessato.

1.3 Consegna tramite Posta elettronica certificata o domicilio digitale del cittadino

Il servizio offre all'interessato la possibilità di ricevere il referto digitale o la sua copia informatica alla casella di posta elettronica certificata da esso indicata ovvero al proprio domicilio digitale. In questo caso devono essere adottate dall'azienda sanitaria le seguenti cautele:

a) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno essere spediti in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio.

1.4 Consegna tramite supporto elettronico

Il servizio offre all'interessato la possibilità di ricevere il referto digitale o la sua copia informatica tramite apposito supporto elettronico. Possono essere utilizzati supporti elettronici quali memorie USB, DVD, CD, etc. Nel caso in cui il supporto venga utilizzato per consegnare all'interessato referti digitali in momenti diversi, devono essere adottate dall'azienda sanitaria le seguenti cautele:

a) il supporto deve essere protetto da opportune credenziali di sicurezza (es. username e password) consegnate separatamente all'interessato o in busta chiusa ad un suo delegato.

1.5 Consegna tramite fascicolo sanitario elettronico FSE

Il servizio offre all'interessato la possibilità di ricevere il referto digitale o la sua copia informatica tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico (FSE). In questo caso devono essere adottate le seguenti cautele:

a) utilizzo di idonei sistemi di identificazione dell'interessato, quali carta di identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di altri strumenti che consentono l'individuazione del soggetto che richiede il servizio, ai sensi dell'art. 64 del CAD, fermo restando l'obbligo di garantire al titolare di CIE o CNS di poterne fare uso;

b) utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione elettronica dei dati, con la certificazione digitale dell'identità dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli https ssl - Secure Socket Layer);

c) ulteriori specifiche cautele secondo quanto disposto nelle "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossiersanitario" del 16 luglio 2009 del Garante per la protezione dei dati personali e dalle disposizioni attuative dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. SERVIZI AGGIUNTIVI

L'azienda sanitaria può rendere disponibile all'interessato ulteriori servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l'utilizzo dei servizi di refertazione online, ovvero per migliorare, in generale, la qualità dei servizi offerti dalla medesima. Esempi di tali servizi aggiuntivi sono i seguenti:

a) Servizi di notifica: permettono all'interessato di richiedere di essere avvisato della messa a disposizione del referto digitale attraverso l'invio di uno short message service (sms) sul numero di telefono mobile ovvero attraverso l'invio di un messaggio alla casella di posta elettronica indicati all'atto di adesione ai servizi di refertazione online;

b) Servizio di inoltro dei referti digitali a un medico designato dall'interessato: offre la possibilità all'interessato di richiedere la consegna del referto digitale al medico curante da esso indicato.

3. REFERTO DIGITALE: FORMATI AMMESSI

Il referto digitale o la sua copia informatica sono consegnati preferibilmente in formato ISO 32000. Si raccomanda, per la firma digitale, l'utilizzo dello standard PAdES o di altro standard equivalente che ne favorisca l'utilizzo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Analoghe specifiche si applicano, ove opportuno, anche al reperto digitale.

4. REQUISITI DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE

Per il trattamento dei dati nell'ambito dei servizi di refertazione online, l'azienda sanitaria prevede:

a) idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati e archiviati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione anche parziale di tecnologie crittografiche al file system o database, oppure tramite l'adozione di altre misure di protezione che rendano i dati inintelligibili ai soggetti non legittimati);

b) idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla possibilità di consultazione, modifica e integrazione dei dati);

c) separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali trattati per scopi amministrativo-contabili;

d) apposite procedure che rendano immediatamente non disponibili i referti digitali tramite i servizi di refertazione online qualora l'interessato abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione all'accesso o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei propri dati personali;

e) ulteriori specifiche cautele secondo quanto disposto nelle «Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario» del 16 luglio 2009 del Garante per la protezione dei dati personali e dalle disposizioni attuative dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In ogni caso devono essere adottate dalle aziende sanitarie tutte le misure di sicurezza necessarie per rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, il divieto di diffusione dei dati sanitari prescritto dall'art. 22, comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

13A08392

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2013.

Estensione della durata dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 2013

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, in particolare l'art. 10, comma 1, lettera *b)* dello stesso, ai sensi del quale la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni;

Considerato che il giorno 21 giugno 2013, alle ore 12,30 circa, il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara è stato colpito da un sisma di magnitudo 5.2;

Considerato, altresì, che dopo la prima scossa le repliche succedutesi anche a distanza di tempo, alcune delle quali di magnitudo superiore a 4.0, hanno determinato un diffuso stato di apprensione nella popolazione interessata dagli eventi, che ha indotto una significativa parte della medesima a decidere di non fare rientro nelle proprie abitazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata dal decreto-legge convertito n. 59 del 2012, è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara»;

Atteso il dettato normativo di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che fissa come tempo congruo per l'emergenza centottanta giorni non prorogabile per più di ulteriori centottanta;

Vista la nota del 25 settembre 2013 con cui la regione Toscana, in considerazione del persistere delle condizioni di necessità che hanno giustificato l'introduzione del regime straordinario e derogatorio, ha chiesto che l'adeguamento della durata dello stato di emergenza in conformità con la sopra richiamata novella legislativa;

Ritenuto di dover adeguare temporalmente lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis* della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cosi come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 26 giugno 2013, è estesa di ulteriori 90 giorni.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2013

Il Presidente: LETTA

13A08345

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2013.

Individuazione del compendio immobiliare trasferito al Fondo immobili pubblici per 28 immobili.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione del precitato art. 4 ai sensi dei quali sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «FIP Fondo Immobili Pubblici» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (i «Decreti attuativi»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo («l'Accordo di indennizzo»);

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 16 settembre 2005, il 28 novembre 2008 e l'11 dicembre 2012, mediante i quali, in virtù del citato accordo di indennizzo, si è provveduto alla espunzione, e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al fondo («Decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2006, n. 28) che prevede, ove si renda necessario, l'adozione di decreti dirigenziali emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della migliore identificazione delle unità, escluse quelle ad uso residenziali, facenti parte dei beni, già individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio e trasferiti per effetto dei decreti attuativi al fondo;

Atteso che è emersa la necessità, per taluni immobili, di provvedere ad una più puntuale identificazione catastale, e che per detti beni l'agenzia del demanio ha già proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, come meglio illustrati nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 26 settembre 2013, prot. 2013/23292/DGPS-PF-PA-FI, che in parte modifica e sostituisce la nota dell'Agenzia del demanio del 2 agosto 2013, prot. 2013/20007/DGPS-PF-PA-FI e con la quale è stato trasmesso un nuovo elenco di beni già conferiti al Fondo, per il quale l'Agenzia ha provveduto, unitamente al soggetto cui sono stati apportati o trasferiti gli immobili, ad effettuare le dovute certificazioni, determinando il numero di immobili contenuti nella certificazione allegata al presente decreto in n. 28;

Visti, altresì, i verbali, rispettivamente, dell'incontro tenutosi il 2 agosto 2013 e dell'incontro tenutosi il 25 settembre 2013, tra l'Agenzia del demanio e Investire Immobiliare, in qualità di gestore del fondo;

Considerato che nelle sopracitate note del 2 agosto e del 26 settembre dell'anno 2013, l'Agenzia del demanio ha qualificato l'elenco delle posizioni catastali costituenti l'allegato al presente decreto quale certificazione ai sensi dell'art. 4 del decreto 29 dicembre 2005 per la quale si rende necessaria l'emanazione del decreto direttoriale di cui al menzionato art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005;

Considerato peraltro, che nella sopracitata nota del 2 agosto 2013, così come richiamata successivamente in quella del 26 settembre 2013, la stessa Agenzia del demanio ha dichiarato che il perimetro del compendio trasferito al Fondo non subisce sostanziali modifiche e, conseguentemente, non vi sono variazioni di valore degli immobili alienati al fondo;

Preso atto delle certificazioni, redatte dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, tenendo conto delle valutazioni di congruità degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Visto che, con le predette certificazioni è stata accertata la necessità di individuare in modo inequivocabile i predetti immobili ricadenti nella proprietà del fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti;

Decreta:

Gli immobili di proprietà del fondo e trasferiti al medesimo in forza dell'art. 4 del decreto-legge n. 351 e dei decreti attuativi sono individuati e descritti nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2013

p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA

ALLEGATO

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Allegato al decreto del MEF per la ricognizione degli immobili/porzioni di immobili trasferiti a FIP
Certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto 29 dicembre 2005

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
1	AQBP45501	ABRUZZO	L'AQUILA (AQ)	Via delle Fiamme Gialle snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004 Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009	Bene Comune	F	50	1338	1
							Bene Comune	F	50	1338	2
							Bene Comune	F	50	1338	3
							Caserma	F	50	1338	4
							Caserma	F	50	1338	5
							Caserma	F	50	1338	6
							Caserma	F	50	1338	7
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	8
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	9
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	10
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	11
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	12
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	13
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	14
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	15
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	16
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	17
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	18
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	19
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	20
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	21
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	22
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	23
							Posto Auto	F	50	1338	24
							Posto Auto	F	50	1338	25
							Posto Auto	F	50	1338	26
							Posto Auto	F	50	1338	27
							Posto Auto	F	50	1338	28
							Posto Auto	F	50	1338	29
							Posto Auto	F	50	1338	30
							Posto Auto	F	50	1338	31
							Posto Auto	F	50	1338	32
							Posto Auto	F	50	1338	33
							Posto Auto	F	50	1338	34
							Posto Auto	F	50	1338	35
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	36
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	37
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	38
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	39

							Abitazione di Servizio	F	50	1338	40
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	41
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	42
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	43
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	44
							Abitazione di Servizio	F	50	1338	45
							Posto Auto	F	50	1338	46
							Posto Auto	F	50	1338	47
							Posto Auto	F	50	1338	48
							Posto Auto	F	50	1338	49
							Posto Auto	F	50	1338	50
							Posto Auto	F	50	1338	51
							Posto Auto	F	50	1338	52
							Posto Auto	F	50	1338	53
							Posto Auto	F	50	1338	54
							Posto Auto	F	50	1338	55
							Area Urbana	F	50	1339	---
							Ente Urbano	T	50	1338	---
							Ente Urbano	T	50	1339	---
							Rel Ente Urb	T	60	4203	---
NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare Con Decreto del 29/01/2009 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato il precedente Decreto del 17/09/2004.											

2	TEB082101	ABRUZZO	TERAMO (TE)	Contrada Villa Butteri snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 30/11/2011 G.U. 283 del 05/12/2011	Uffici	F	86	489	1
							Negozio	F	86	489	2
							Negozio	F	86	489	3
							Cabina Elettrica	F	86	489	4
							Abitazione di Servizio	F	86	489	5
							Bene Comune	F	86	489	6
							Vigneto	T	86	331	---
							Ente Urbano	T	86	489	---
							Semin Arbor	T	86	490	---
							Pascolo Arb	T	86	492	---
							Seminativo	T	86	494	---
							Semin Arbor	T	86	507	---
NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare Con Decreto del 30/11/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato il precedente Decreto del 14/12/2004.											

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
3	SAB133501	CAMPANIA	SALERNO (SA)	Via degli Uffici Finanziari civici 5-7-9-11	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Cabina Elettrica	F	47	25	4
							Uffici	F	47	25	5
							Area Urbana	F	47	592	---
							Area Urbana	F	47	593	---
							Area Urbana	F	47	594	---
							Ente Urbano	T	47	25	---
							Ente Urbano	T	47	592	---
							Ente Urbano	T	47	593	---
							Ente Urbano	T	47	594	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
4	PRB032601	EMILIA ROMAGNA	PARMA (PR)	Piazza Matteotti civico 9 Via Primo Maggio civici 6-8	Trasferimento 1 del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 01/06/2012 G.U. 130 del 06/06/2012	Uffici	F	001/31	150	33

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile
Con comunicazione del 18-03-2009 prot.2009/12007/DAO-PP, l'Agenzia del Demanio ha trasmesso l'atto di suddivisione in proprietà tra Stato/Regione/Anmil.
Con il Decreto del 01/06/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
5	RMBP113201	LAZIO	ROMA (RM)	Via Croviana civici 120-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Caserma	F	1118	980	---
										981	---
										982	502
										983	---
										984	---
										985	---
										986	---
										987	502
										989	502
										990	---
										991	---
										992	---
										993	501
										994	---
										995	---
										996	---
										1014	---
										1015	---
										1204	---
										1205	501
										1206	---
										1207	---
										1208	---
										1209	---
										1210	---
										1211	501
										1212	501
										1213	501
										1216	---
										1217	---
										1219	---
										1220	---
										1221	---
										1222	---
										1500	---
										1502	---
							Cabina Elettrica	F	1118	1205	502
							Area Urbana	F	1118	1497	---
							Area Urbana	F	1118	1498	---
							Area Urbana	F	1118	1499	---
							Area Urbana	F	1118	1501	---
							Ente Urbano	T	1118	980	---

							Ente Urbano	T	1118	981	---
							Ente Urbano	T	1118	982	---
							Ente Urbano	T	1118	983	---
							Ente Urbano	T	1118	984	---
							Ente Urbano	T	1118	985	---
							Ente Urbano	T	1118	986	---
							Ente Urbano	T	1118	987	---
							Ente Urbano	T	1118	989	---
							Ente Urbano	T	1118	990	---
							Ente Urbano	T	1118	991	---
							Ente Urbano	T	1118	992	---
							Ente Urbano	T	1118	993	---
							Ente Urbano	T	1118	994	---
							Ente Urbano	T	1118	995	---
							Ente Urbano	T	1118	996	---
							Ente Urbano	T	1118	1014	---
							Ente Urbano	T	1118	1015	---
							Ente Urbano	T	1118	1204	---
							Ente Urbano	T	1118	1205	---
							Ente Urbano	T	1118	1206	---
							Ente Urbano	T	1118	1207	---
							Ente Urbano	T	1118	1208	---
							Ente Urbano	T	1118	1209	---
							Ente Urbano	T	1118	1210	---
							Ente Urbano	T	1118	1211	---
							Ente Urbano	T	1118	1212	---
							Ente Urbano	T	1118	1213	---
							Ente Urbano	T	1118	1216	---
							Ente Urbano	T	1118	1217	---
							Ente Urbano	T	1118	1219	---
							Ente Urbano	T	1118	1220	---
							Ente Urbano	T	1118	1221	---
							Ente Urbano	T	1118	1222	---
							Ente Urbano	T	1118	1497	---
							Ente Urbano	T	1118	1498	---
							Ente Urbano	T	1118	1499	---
							Ente Urbano	T	1118	1500	---
							Ente Urbano	T	1118	1501	---
							Ente Urbano	T	1118	1502	---

NOTE:Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 26/02/2013 prot.2013/5626/DGPS-PF-PA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto a meglio identificare l'ubicazione del complesso immobiliare.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
6	INAIL08	LAZIO	ROMA (RM)	Piazza delle Cinque Giornate civici 3-4 Lungotevere Michelangelo civico 10	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 15/12/2011 G.U. 301 del 28/12/2011	Uffici	F	405	18	502
							Cabina Elettrica	F	405	18	503
							Ente Urbano	T	405	18	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L’Agenzia del Demanio con comunicazione del 17/11/2011 prot.2011/36256/DAO-PP, ai sensi dell’Art.4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto a precisare l’identificazione dell’immobile.
Con Decreto del 15/12/2011 l’Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato il precedente Decreto del 20/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
7	VTB034804	LAZIO	VITERBO (VT)	Via Cassia Nord snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (Nel Decreto di Trasferimento I del 23/12/2004, per mero errore di trascrizione, era indicata la Via Marconi 31 anziché Via Cassia Nord snc).	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 30/11/2011 G.U. 283 del 05/12/2011	Abitazione di servizio	F	133	32	4
							Negozio	F	133	32	5
							Uffici	F	133	32	6
							Uffici	F	133	32	8
							Cabina Elettrica	F	133	32	9
							Beni Comuni	F	133	32	10
							Ente Urbano	T	133	32	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
Con Decreto del 30/11/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato il precedente Decreto del 14/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
8	GEB036001	LIGURIA	GENOVA (GE)	Piazza Cavour civico 1-snc Vico Chiuso Gelso snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004 Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Autorimessa	F	GEA/84	41	---
							Caserma	F	GEA/84	56	---
							Deposito	F	GEA/84	47 257	1 1
							Abitazione di servizio	F	GEA/84	47 257	2 2
							Ente Urbano	T	66	145	---
							Ente Urbano	T	66	191	---
							Ente Urbano	T	66	241	---
							Ente Urbano	T	66	973	---
							Ente Urbano	T	66	969	---
							Ente Urbano	T	66	970	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
Con i Decreti del 29/01/2009 e del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del Decreto del 17/09/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 31/03/2009, prot. 2009/13831/DAO-PP ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/12/2005, ha provveduto a identificare il perimetro del complesso immobiliare.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
9	COB027601	LOMBARDIA	COMO (CO)	Valico di Brogeda civico 60-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U.183 del 06/08/2002 Decreto del 18/07/2011 G.U. 174 del 28/07/2011	Uffici	F	MOL/1	4473	702
							Autorimessa	F	MOL/1	4475	1
							Beni comuni	F	MOL/1	4475	703
							Autorimessa	F	MOL/1	4475	4
							Abitazione di servizio	F	MOL/1	4475	5
							Abitazione di servizio	F	MOL/1	4475	6
							Laboratorio	F	MOL/1	4475	701
							Laboratorio	F	MOL/1	4475	702
							Caserma	F	MOL/1	4476	---
							Ente Urbano	T	3	4473	---
							Ente Urbano	T	3	4475	---
							Ente Urbano	T	3	4476	---

NOTE: Trattasi di Porzione di Complesso Immobiliare
Con Decreto del 18/07/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
10	COB028501	LOMBARDIA	COMO (CO)	Via Mariano Tentorio civico 21	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009 Decreto del 01/06/2012 G.U. 130 del 06/06/2012	Negozio	F	CAM/13	6465	2
							Abitazione di servizio	F	CAM/13	6465	3
							Ufficio	F	CAM/13	6465	5
							Negozio	F	CAM/13	6465	6
							Cabina Elettrica	F	CAM/13	6465	7
							Area Urbana	F	CAM/13	7732	---
							Ente Urbano	T	2	6465	---
							Ente Urbano	T	2	7732	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare.
Con Decreti del 29/01/2009 e 01/06/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
11	COB002501	LOMBARDIA	MASLIANICO (CO)	Via XX Settembre civici 77-79 Strada Provinciale 16 Brogeda snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U.183 del 06/08/2002 Decreto del 15/12/2011 G.U. 301 del 28/12/2011	Abitazione di servizio	F	3	629	707
							Abitazione di servizio	F	3	629	708
							Uffici	F	3	629	710
							Beni comuni	F	3	629	711
							Beni comuni	F	3	629	712
							Ente Urbano	T	9	629	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
Con il Decreto del 15/12/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del Decreto del 19/07/2002.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 28/10/2011 prot. 2011/34155/DAO-PP, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha meglio specificato la toponomastica ed ha individuato l'immobile al Catasto Terreni.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
12	MIB025701	LOMBARDIA	MILANO (MI)	Via Fabio Filzi civici 42-44-snc Via G.B. Sammartini snc Via Tonale snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004 Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009 Decreto del 30/11/2011 G.U. 283 del 05/12/2011	Uffici	F	228	433	1
							Area Urbana	F	228	293	---
							Ente Urbano	T	228	433	---
							Ente Urbano	T	228	293	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con i Decreti del 29/01/2009 e del 30/11/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del Decreto del 17/09/2004.
Resta esclusa dalla consistenza pervenuta a FIP la "proprietà" sulla porzione di sottosuolo meglio identificata, al Catasto Fabbricati, al Foglio 228 Particella 293 Subalterno 501 attualmente intestata al "Comune di Milano".

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
13	MIB027001	LOMBARDIA	MILANO (MI)	Corso Sempione civico 25 Via Alberto Riva Villasanta snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004 Decreto del 01/06/2012 G.U. 130 del 06/06/2012	Uffici	F	306	222	701
							Cabina Elettrica	F	306	222	702
							Ente Urbano	T	306	222	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con il Decreto del 01/06/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del Decreto del 17/09/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 21/11/2011 prot. n. 2011/36685/DAO-PP provvedeva a precisare l'intestazione catastale e la consistenza trasferita. Con comunicazione del 16/09/2013 prot. 2013/22344/DGPS-PF-PA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, l'Agenzia del Demanio ha integrato la toponomastica .

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
14	APB045301	MARCHE	ASCOLI PICENO (AP)	Via Luigi Marini civico 15 Viale Indipendenza snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008	Abitazione di servizio	F	78	54	4
							Abitazione di servizio	F	78	54	5
							Cabina Elettrica	F	78	54	7
							Negozio	F	78	54	8
							Uffici	F	78	54	9
							Beni comuni	F	78	54	10
							Beni comuni	F	78	54	11
							Area Urbana	F	78	710	---
							Area Urbana	F	78	711	---
							Ente Urbano	T	78	54	---
							Ente Urbano	T	78	710	---
							Ente Urbano	T	78	711	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con il Decreto del 22/02/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 17/10/2011 prot. n. 2011/32697/DAO-PP, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha integrato la toponomastica e ha individuato l'immobile al Catasto Terreni.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
15	INPDAP05	MARCHE	MACERATA (MC)	Via Roma civici 149/C-151/C-151/D-snc Via Ettore Ricci snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008	Beni comuni	F	66	604	63
							Uffici	F	66	604	64
							Abitazione di servizio	F	66	604	65
							Autorimessa	F	66	604	66
							Area Urbana	F	66	604	68

NOTE: Trattasi di Porzione di Complesso Immobiliare
Con il Decreto del 22/02/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 24/02/2012, prot. n.2012/5544/DAO-PP ha comunicato che l'immobile è stato correttamente individuato con il Decreto del 20/12/2004 pubblicato in G.U. 303 del 28/12/2004 e con il Decreto del 22/02/2008 pubblicato in G.U. 52 del 01/03/2008.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 26/02/2013 prot.2013/5626/DGPS-PF-PA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto a meglio identificare l'ubicazione della porzione di complesso immobiliare.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
16	INPS36	MARCHE	PESARO (PU)	Viale Antonio Gramsci civici 8-10-snc Via Corpus Domini snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**)	Uffici	F	67	1649	1
							Cabina Elettrica	F	67	1649	2
							Ente Urbano	T	67	1649	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 24/02/2012, prot. n. 2012/5535/DAO-PPai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha meglio individuato/rettificato la toponomastica.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 26/02/2013 prot.2013/5626/DGPS-PF-PA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto a meglio identificare l'ubicazione e l'identificazione al catasto terreni dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
17	ALB021401	PIEMONTE	ALESSANDRIA (AL)	Via Arnaldo da Brescia civico 19 Piazza Giosuè Carducci snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 Indennizzo del 28/11/2008 G.U. 11 del 15/01/2009	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Cabina elettrica	F	268	4527	6
							Uffici	F	268	4527	12
							Uffici	F	268	4527	13
							Uffici	F	268	4527	14
							Magazzino	F	268	4527	15
							Magazzino	F	268	4527	16
							Uffici	F	268	4527	17
							Autorimessa	F	268	4527	22
							Bene Comune	F	268	4527	18
							Bene Comune	F	268	4527	19
							Bene Comune	F	268	4527	20

NOTE: Trattasi di Intero Immobile e Porzione di Immobile
Il Subalterno 18 è comune alle unità immobiliari al Foglio 268 Particella 4527 Subalterni 12-13-14-15-16-22.
Il Subalterno 19 è comune a tutte le unità immobiliari comprese nella Particella 4527 del Foglio 268 e di uso comune a tutte le unità immobiliari comprese nella Particella 4812 del Foglio 268.
Il Subalterno 20 comprende n.32 posti auto ad uso esclusivo delle unità immobiliari ai Subalterni 12-13-14-15-16-17 della Particella 4527 del Foglio 268 e al Subalterno 7 della Particella 4812 del Foglio 268.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
18	ALB014301	PIEMONTE	ALESSANDRIA (AL)	Piazza FilippoTurati civici 2-3-4 Via Ernesto Pistoia Piazza Giosuè Carducci snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 Indennizzo del 16/09/2005 G.U. 245 del 20/10/2005 Indennizzo del 28/11/2008 G.U. 11 del 15/01/2009	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	268	4812	7
							Abitazione di Servizio	F	268	4812	9
							Bene Comune	F	268	4812	10

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile
L'unità immobiliare al Foglio 268 Particella 4812 Subalterno 10 è comune a tutte le unità immobiliari comprese nella Particella 4812.
La Porzione di Immobile ha diritto all'uso dell'area cortilizia ubicata nel limitrofo edificio di Via Arnaldo da Brescia civico 19 distinta al Foglio 268 Particella 4527 Subalterno 19 (comune a tutte le unità immobiliari comprese nella Particella 4527 del Foglio 268 e di uso comune a tutte le unità immobiliari comprese nella Particella 4812 del Foglio 268).
La Porzione di Immobile ha diritto all'uso dei posti auto ubicati nel limitrofo edificio di Via Arnaldo da Brescia civico 19 distinti al Foglio 268 Particella 4527 Subalterno 20 (32 posti auto ad uso esclusivo delle unità immobiliari ai Subalterni 12-13-14-15-16-17 della Particella 4527 del Foglio 268 e al Subalterno 7 della Particella 4812 del Foglio 268). Con comunicazione del 16/09/2013 prot. 2013/22347/DGPS-PF-PA-FI l'Agenzia del Demanio ha chiarito che i nuovi identificativi catastali, rappresentativi del corretto perimetro della porzione a seguito delle variazioni che si sono susseguite, sono parte del più ampio perimetro già originariamente individuato.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
19	NOB024101	PIEMONTE	NOVARA (NO)	Viale Giulio Cesare civici 100-100A Via Piave civici 35-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 01/06/2012 G.U. 130 del 06/06/2012	Uffici	F	97	1156	---
							Area Urbana	F	97	1157	---
							Ente Urbano	T	97	1156	---
							Ente Urbano	T	97	1157	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L’Agenzia del Demanio con comunicazione del 09-09-2010 prot.2010/32511/DAO-PP, ai sensi dell’Art.4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29-12-2005, e con comunicazione del 20-09-2010 prot.2010/33669/DAO-PP, ha provveduto a precisare l’identificazione dell’immobile, riservandosi di inserire i riferimenti catastali nell’emanando Decreto di Rettifica.
Con il Decreto del 01/06/2012 l’Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l’individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
20	NOB013801	PIEMONTE	ARONA (NO)	Viale Francesco Baracca civici 2-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 01/06/2012 G.U. 130 del 06/06/2012	Uffici	F	17	314	---
							Ente Urbano	T	17	314	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L’Agenzia del Demanio con comunicazione del 09-09-2010 prot. 2010/32509/DAO-PP ha provveduto a precisare l’identificazione dell’immobile, riservandosi di inserire i riferimenti catastali nell’emanando decreto di rettifica.
Con il Decreto del 01/06/2012 l’Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l’individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
21	VCB005501	PIEMONTE	VERCELLI (VC)	Piazza Solferino civico 1 Via Peroglio snc Corso Amedeo De Rege civici 1-3	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	94	408	1
							Area Urbana	F	94	2693	---
							Ente Urbano	T	94	408	---
							Ente Urbano	T	94	2693	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
22	VCB004901	PIEMONTE	SANTHIÀ (VC)	Piazza Verdi snc Viale Vittoria civici 14-16 Via Giacomo Puccini snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Autorimessa	F	42	106	2
							Uffici	F	42	106	3
							Area Urbana	F	42	247	---
							Area Urbana	F	42	248	---
							Area Urbana	F	42	249	---
							Ente Urbano	T	42	106	---
							Ente Urbano	T	42	247	---
							Ente Urbano	T	42	248	---
							Ente Urbano	T	42	249	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con comunicazione del 09/09/2010 prot.2010/32513/DAO-PP l'Agenzia del Demanio ha provveduto a meglio identificare il perimetro dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
23	BAB085701	PUGLIA	BARI (BA)	Viale Europa civici 95-97-99	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Beni comuni	F	6	234	1
							Abitazione di servizio	F	6	234	2
							Abitazione di servizio	F	6	234	3
							Abitazione di servizio	F	6	234	4
							Abitazione di servizio	F	6	234	5
							Abitazione di servizio	F	6	234	6
							Abitazione di servizio	F	6	234	7
							Abitazione di servizio	F	6	234	8
							Abitazione di servizio	F	6	234	9
							Abitazione di servizio	F	6	234	10
							Abitazione di servizio	F	6	234	11
							Abitazione di servizio	F	6	234	12
							Abitazione di servizio	F	6	234	13
							Abitazione di servizio	F	6	234	14
							Abitazione di servizio	F	6	234	15
							Abitazione di servizio	F	6	234	16
							Abitazione di servizio	F	6	234	17
							Abitazione di servizio	F	6	234	18
							Abitazione di servizio	F	6	234	19
							Abitazione di servizio	F	6	234	20
							Abitazione di servizio	F	6	234	21
							Abitazione di servizio	F	6	234	22
							Abitazione di servizio	F	6	234	23
							Abitazione di servizio	F	6	234	24
							Abitazione di servizio	F	6	234	25
							Abitazione di servizio	F	6	234	26

							Abitazione di servizio	F	6	234	27
							Lastrico solare	F	6	234	28
							Beni comuni	F	6	234	29
							Beni comuni	F	6	234	30
							Abitazione di servizio	F	6	234	31
							Abitazione di servizio	F	6	234	32
							Abitazione di servizio	F	6	234	33
							Abitazione di servizio	F	6	234	34
							Abitazione di servizio	F	6	234	35
							Abitazione di servizio	F	6	234	36
							Abitazione di servizio	F	6	234	37
							Abitazione di servizio	F	6	234	38
							Abitazione di servizio	F	6	234	39
							Abitazione di servizio	F	6	234	40
							Abitazione di servizio	F	6	234	41
							Abitazione di servizio	F	6	234	42
							Abitazione di servizio	F	6	234	43
							Abitazione di servizio	F	6	234	44
							Abitazione di servizio	F	6	234	45
							Abitazione di servizio	F	6	234	46
							Abitazione di servizio	F	6	234	47
							Abitazione di servizio	F	6	234	48
							Abitazione di servizio	F	6	234	49
							Abitazione di servizio	F	6	234	50
							Abitazione di servizio	F	6	234	51
							Abitazione di servizio	F	6	234	52
							Abitazione di servizio	F	6	234	53
							Abitazione di servizio	F	6	234	54
							Abitazione di servizio	F	6	234	55
							Abitazione di servizio	F	6	234	56
							Abitazione di servizio	F	6	234	57
							Beni comuni	F	6	234	58
							Beni comuni	F	6	234	59
							Abitazione di servizio	F	6	234	60
							Abitazione di servizio	F	6	234	61
							Abitazione di servizio	F	6	234	62
							Abitazione di servizio	F	6	234	63
							Abitazione di servizio	F	6	234	64
							Abitazione di servizio	F	6	234	65
							Abitazione di servizio	F	6	234	66
							Abitazione di servizio	F	6	234	67
							Abitazione di servizio	F	6	234	68
							Abitazione di servizio	F	6	234	69

							Abitazione di servizio	F	6	234	70
							Abitazione di servizio	F	6	234	71
							Abitazione di servizio	F	6	234	72
							Abitazione di servizio	F	6	234	73
							Abitazione di servizio	F	6	234	74
							Abitazione di servizio	F	6	234	75
							Abitazione di servizio	F	6	234	76
							Abitazione di servizio	F	6	234	77
							Beni comuni	F	6	234	78
							Beni comuni	F	6	300	1
							Abitazione di servizio	F	6	300	2
							Abitazione di servizio	F	6	300	3
							Abitazione di servizio	F	6	300	4
							Abitazione di servizio	F	6	300	5
							Abitazione di servizio	F	6	300	6
							Abitazione di servizio	F	6	300	7
							Abitazione di servizio	F	6	300	8
							Abitazione di servizio	F	6	300	9
							Abitazione di servizio	F	6	300	10
							Abitazione di servizio	F	6	300	11
							Abitazione di servizio	F	6	300	12
							Abitazione di servizio	F	6	300	13
							Abitazione di servizio	F	6	300	14
							Abitazione di servizio	F	6	300	15
							Abitazione di servizio	F	6	300	16
							Abitazione di servizio	F	6	300	17
							Abitazione di servizio	F	6	300	18
							Abitazione di servizio	F	6	300	19
							Abitazione di servizio	F	6	300	20
							Abitazione di servizio	F	6	300	21
							Abitazione di servizio	F	6	300	22
							Abitazione di servizio	F	6	300	23
							Abitazione di servizio	F	6	300	24
							Abitazione di servizio	F	6	300	25
							Abitazione di servizio	F	6	300	26
							Abitazione di servizio	F	6	300	27
							Lastrico solare	F	6	300	28
							Beni comuni	F	6	300	29
							Beni comuni	F	6	300	30
							Abitazione di servizio	F	6	300	31
							Abitazione di servizio	F	6	300	32
							Abitazione di servizio	F	6	300	33
							Abitazione di servizio	F	6	300	34

							Abitazione di servizio	F	6	300	35
							Abitazione di servizio	F	6	300	36
							Abitazione di servizio	F	6	300	37
							Abitazione di servizio	F	6	300	38
							Abitazione di servizio	F	6	300	39
							Abitazione di servizio	F	6	300	40
							Abitazione di servizio	F	6	300	41
							Abitazione di servizio	F	6	300	42
							Abitazione di servizio	F	6	300	43
							Abitazione di servizio	F	6	300	44
							Abitazione di servizio	F	6	300	45
							Abitazione di servizio	F	6	300	46
							Abitazione di servizio	F	6	300	47
							Abitazione di servizio	F	6	300	48
							Abitazione di servizio	F	6	300	49
							Abitazione di servizio	F	6	300	50
							Abitazione di servizio	F	6	300	51
							Abitazione di servizio	F	6	300	52
							Abitazione di servizio	F	6	300	53
							Abitazione di servizio	F	6	300	54
							Abitazione di servizio	F	6	300	55
							Abitazione di servizio	F	6	300	56
							Abitazione di servizio	F	6	300	57
							Beni comuni	F	6	300	58
							Beni comuni	F	6	300	59
							Abitazione di servizio	F	6	300	60
							Abitazione di servizio	F	6	300	61
							Abitazione di servizio	F	6	300	62
							Abitazione di servizio	F	6	300	63
							Abitazione di servizio	F	6	300	64
							Abitazione di servizio	F	6	300	65
							Abitazione di servizio	F	6	300	66
							Abitazione di servizio	F	6	300	67
							Abitazione di servizio	F	6	300	68
							Abitazione di servizio	F	6	300	69
							Abitazione di servizio	F	6	300	70
							Abitazione di servizio	F	6	300	71
							Abitazione di servizio	F	6	300	72
							Abitazione di servizio	F	6	300	73
							Abitazione di servizio	F	6	300	74
							Abitazione di servizio	F	6	300	75
							Abitazione di servizio	F	6	300	76
							Abitazione di servizio	F	6	300	77

							Beni comuni	F	6	300	78
							Beni comuni	F	6	302	1
							Caserma	F	6	240	2
							Cabina Elettrica	F	6	240	3
							Autorimessa	F	6	304	2
							Autorimessa	F	6	304	9
							Beni comuni	F	6	304	1
							Beni comuni	F	6	304	3
							Beni comuni	F	6	304	4
							Beni comuni	F	6	304	5
							Beni comuni	F	6	304	6
							Beni comuni	F	6	304	7
							Beni comuni	F	6	304	8
							Area Urbana	F	6	333	---
							Area Urbana	F	6	334	---
							Area Urbana	F	6	336	---
							Area Urbana	F	6	523	---
							Area Urbana	F	6	524	---
							Ente Urbano	T	6	234	---
							Ente Urbano	T	6	240	---
							Ente Urbano	T	6	300	---
							Ente Urbano	T	6	302	---
							Ente Urbano	T	6	304	---
							Ente Urbano	T	6	333	---
							Ente Urbano	T	6	334	---
							Ente Urbano	T	6	336	---
							Ente Urbano	T	6	523	---
							Ente Urbano	T	6	524	---

NOTE: : Trattasi di Intero Complesso Immobiliare.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
24	CAB1083C01	SARDEGNA	IGLESIAS (CA)	Via XX Settembre snc Via Cremona civici 9-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009 Decreti del 30/11/2011 G.U. 283 del 05/12/2011	Uffici	F	L/3	801	1
							Uffici	F	L/3	801	2
							Uffici	F	L/3	801	3
							Uffici	F	L/3	801	4
							Beni comuni	F	L/3	801	5
							Area urbana	F	L/3	840	---
							Area urbana	F	L/3	841	---
							Ente Urbano	T	953	801	---
							Ente Urbano	T	953	840	---
							Ente Urbano	T	953	841	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare, con l'avvertenza che la copertura dell'edificio con fronte su Via Cremona è di proprietà di terzi.
Con il Decreto del 29/01/2009l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004.
Con due Decreti,entrambi del 30/11/2011,l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione dei precedenti Decreti del 14/12/2004 e 29/01/2009.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
25	FIB031701	TOSCANA	FIRENZE (FI)	Via dell'Agnolo civico 80 Via Dei Pepi snc Via dell'Ulivo civici 13-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004 Decreto del 01/06/2012 G.U. 130 del 06/06/2012	Abitazione di Servizio	F	167	354	501
							Cabina Elettrica	F	167	354	502
							Uffici	F	167	354	503
							Ente Urbano	T	167	354	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con il Decreto del 01/06/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/09/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
26	FIX0001	TOSCANA	SESTO FIORENTINO (FI)	Via Santa Croce dell'Osmannoro civici 6-8-10-16-18-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (Nel Decreto MEF di Trasferimento I, per mero errore di trascrizione, era indicato il Comune di Firenze anziché di Sesto Fiorentino).	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 30/11/2011 G.U. 283 del 05/12/2011	Uffici	F	60	22	3
							Cabina Elettrica	F	60	22	4
							Uffici	F	60	30	1
							Abitazione di Servizio	F	60	30	2
							Cabina Elettrica	F	60	30	3
							Beni Comuni	F	60	30	4
							Ente Urbano	T	60	22	---
							Ente Urbano	T	60	30	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
Con comunicazione del 01/06/2010 prot.2010/21156/DAO-PP l'Agenzia del Demanio ha precisato che il complesso immobiliare trovasi nel Comune di Sesto Fiorentino e non di Firenze.
Con Decreto del 30/11/2011 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato il precedente Decreto del 14/12/2004. Con comunicazione del 16/09/2013 prot. n. 2013/22345/DGPS-PF-PA-FI l'Agenzia del Demanio ha comunicato il corretto perimetro catastale dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
27	MSB019101	TOSCANA	CARRARA (MS)	Via Massimo D'Azeglio civici 5-7-9	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004	Uffici	F	42	306	---
							Ente Urbano	T	42	306	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 26/02/2013 prot.2013/5626/DGPS-PF-PA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto a meglio identificare l'ubicazione e l'identificazione al catasto terreni dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
28	SIB008301	TOSCANA	MONTEPULCIANO (SI)	Via di Voltaia nel Corso civico 1 (già Via Cavour civico 1)	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002	Uffici	F	117	214 350 351	24 18 4

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 26/05/2010 prot.2010/20576/DAO-PP, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005 e con comunicazione del 31/05/2012 prot.2012/15633/DAP-PP-FI, ha provveduto a precisare l'identificazione della porzione di immobile.

13A08314

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2013.

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che le sostanze attive thiamethoxam e imidacloprid sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed ora sono confluite nell'allegato del Reg. (CE) n. 540/2011 in quanto considerate approvate ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il Regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive thiametoxam e imidacloprid, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;

Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 30 gennaio 2013, relativo alla «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino al 30 giugno 2013»;

Considerato che l'EFSA ha concluso il 16 gennaio 2013 le valutazioni che identificavano un rischio di esposizione delle api alle tre sostanze attive neonicotinoidi thiamethoxam, imidacloprid clothianidin e la Commissione europea, sulla base delle suddette valutazioni tecnico-scientifiche, ha emanato, in data 24 maggio 2013, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, in vigore dal 25 maggio 2013, il quale modifica le condizioni di approvazione delle sopra citate sostanze attive e vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari che le contengono;

Considerato che il suddetto regolamento prevede che l'uso come applicazione fogliare di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive, non è autorizzato per le colture elencate nell'allegato I del predetto regolamento, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l'eccezione dei trattamenti fogliari dopo la fioritura;

Considerato che tale modifica delle condizioni di approvazione delle suddette sostanze attive rende necessario l'adeguamento delle etichette dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla modifica delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento (UE) n. 485/2013 della Commissione;

Decreta:

Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui all'elenco allegato, sono modificate relativamente alle applicazioni fogliari. È consentito l'uso in serra e il trattamento in pieno campo dopo la fioritura.

Le etichette opportunamente modificate sono rese disponibili nella Banca dati di questo Ministero all'indirizzo: www.salute.gov.it.

Ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, i prodotti fitosanitari di cui in allegato, devono essere commercializzati con le etichette modificate a partire dal 1° ottobre 2013. I titolari delle autorizzazioni, sono tenuti, pertanto, a fornire a rivenditori e distributori il facsimile della nuova etichetta da consegnare all'acquirente/utilizzatore finale.

L'utilizzazione dei prodotti fitosanitari muniti di etichetta non modificata è consentita fino al 30 novembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione.

Roma, 30 settembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam imidacloprid, le cui condizioni d'uso, relativamente ai trattamenti fogliari, sono modificate in attuazione del Regolamento (UE) n. 485/2013 della Commissione

	N. Reg.	Prodotto	Impresa	Sostanza attiva
1.	008987	CONFIDOR 200 SL	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
2.	010927	KOHINOR PLUS	Irvita Plant Protection N.V.	Imidacloprid
3.	014398	KOHINOR 70 WDG	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
4.	012519	CORSARIO	Scam S.p.A.	Imidacloprid
5.	012561	MILLENIUM	Irvita Plant Protection N.V.	Imidacloprid
6.	012650	NUPRID 200 SL	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
7.	013026	SUSCON	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
8.	013185	SIATTOL	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Imidacloprid
9.	013212	CONFIDOR 200 O-TEQ	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
10.	013361	DECIS ENERGY O-TEQ	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
11.	013370	WARRANT 200 SL	Cheminova A/S	Imidacloprid
12.	013375	NUPRID 200 SC	Nufarm S.a.s.	Imidacloprid
13.	013394	IMIDASECT	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd.	Imidacloprid
14.	013477	APHID	Agriphar S.A.	Imidacloprid
15.	013482	IMIDACHEM	Agrichem Bv	Imidacloprid
16.	013613	LEON 200 SL	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd.	Imidacloprid
17.	013636	IT 200	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Imidacloprid
18.	013640	IMPRINT	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd.	Imidacloprid
19.	013667	AFIDANE 200 SL	Diachem S.p.A.	Imidacloprid
20.	013672	RIDER	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd.	Imidacloprid
21.	013849	WARRANT 5 GR	Cheminova A/S	Imidacloprid
22.	013858	MEDIATOR EXTRA SL	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid

23.	014290	KOHINOR 200 SL	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
24.	014388	DIFLORON	Magan Italia S.r.l.	Imidacloprid
25.	014797	INFLOOR 200 SL	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
26.	014798	DIFLORON 200 SL	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
27.	014799	AFLOR 200 SL	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
28.	014800	PHORIX	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
29.	014826	PYREOS EXTRA SL	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
30.	014828	NUPRID 200 SC PLUS	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
31.	014864	COURAZE 200 SL	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Imidacloprid
32.	014865	PICUS 200 SL	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Imidacloprid
33.	014921	KOHINOR OLEA	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
34.	015403	MIDASH	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd.	Imidacloprid
35.	015404	MIDO	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd.	Imidacloprid
36.	015519	PRYDONE 200 SL	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
37.	015520	MAGENTI 200 SC	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
38.	015521	PYREOS 200 SC	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
39.	015524	INTERCEPT	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
40.	015532	TOBAGO 200 SL	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
41.	015617	INSECT ACTION 200 SC	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
42.	015641	SIATTOL 200 SL	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Imidacloprid
43.	012865	DANTOP 50 WG	Sumitomo Chemical Agro Europe S.a.s.	Clothianidin
44.	011614	ACTARA 25 WG	Syngenta Crop Protection S.p.A.	Thiamethoxam
45.	013498	CAPCADIS	Syngenta Crop Protection S.p.A.	Thiamethoxam
46.	014766	ACTARA 240 SC	Syngenta Crop Protection S.p.A.	Thiamethoxam
47.	014807	LUZINDO	Syngenta Crop Protection S.p.A.	Thiamethoxam
48.	014817	EFORIA	Syngenta Crop Protection S.p.A.	Thiamethoxam
49.	014948	ACTARA HOBBY	Compo Italia S.r.l.	Thiamethoxam
50.	010055	PROVADO PIN	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid

13A08315

DECRETO 30 settembre 2013.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive thiamethoxam e imidacloprid, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modi-

ficato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, n. 541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011, n. 546/2011, n. 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 nprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che le sostanze attive thiamethoxam e imidacloprid sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed ora sono confluite nell'allegato del Reg. (CE) n. 540/2011 in quanto considerate approvate ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive thiametoxam e imidacloprid, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;

Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 30 gennaio 2013, relativo alla «Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino al 30 giugno 2013»;

Considerato che l'EFSA ha concluso il 16 gennaio 2013 le valutazioni che identificavano un rischio di esposizione delle api alle tre sostanze attive neonicotinoidi thiamethoxam, imidacloprid clothianidin e la Commissione europea, sulla base delle suddette valutazioni tecnico-scientifiche, ha emanato, in data 24 maggio 2013, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin thiamethoxam e imidacloprid e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari che le contengono, il quale dispone che per le sostanze attive thiamethoxam e imidacloprid, possono essere autorizzati solo gli usi professionali come insetticida;

Considerato che sono attualmente autorizzati prodotti fitosanitri, contenenti le sostanze attive thiamethoxam e imidacloprid, come insetticida per uso non professionale quali il trattamento di piante floreali ed ornamentali, da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO);

Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 485/2013, alla revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive tiametoxam e imidacloprid e impiegati come insetticida per il trattamento di piante floreali ed ornamentali, da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO), sono revocate dal 1° ottobre 2013.

L'elenco completo di tali autorizzazioni è riportato in allegato al presente decreto.

Ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento, i prodotti fitosanitari sono revocati a partire dal 1° ottobre 2013.

L'utilizzazione dei prodotti fitosanitari revocati è consentita fino al 30 novembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione.

Roma, 30 settembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive tiametoxam e imidacloprid, revocati dal 1° ottobre 2013, per il trattamento di piante floreali ed ornamentali, da appartamento, terrazzo e giardino domestico (PPO), uso non professionale

	N. Reg.	Prodotto	Impresa	Sostanza attiva
1.	011153	PROVADO PLUS	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
2.	011154	CONFIDOR AE	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
3.	011155	PROVADO FACILE	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
4.	011343	CONFIDOR GIARDINO	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
5.	011592	LIZETAN BARRIERA	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
6.	011593	LIZETAN AE	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
7.	011594	LIZETAN PLUS	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
8.	011595	PROVADO SL	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
9.	012205	CONFIDOR AL	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
10.	013054	COMPO AXORIS PASTIGLIE	Compo Italia S.r.l.	Thiamethoxam
11.	013082	COMPO AXORIS GRANULI	Compo Italia S.r.l.	Thiamethoxam
12.	013379	COMPO AXORIS PRONTO USO	Compo Italia S.r.l.	Thiamethoxam
13.	013381	COMPO AXORIS CONCENTRATO	Compo Italia S.r.l.	Thiamethoxam
14.	013435	IMD INSETTICIDA SISTEMICO	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
15.	014126	LOTUS SUPREME SL	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
16.	014200	LOTUS GRANULI	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
17.	014280	KOHINOR PRONTO USO	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
18.	014344	DECIS ENERGY GIARDINO	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
19.	014401	KOHINOR AEROSOL	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
20.	014496	SUSCON H&G	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
21.	015031	PROVADO EVOLUTION	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid
22.	015133	INSETTICIDA PIANTE E FIORI RTU	Compo Italia S.r.l.	Thiamethoxam
23.	015254	INFLOOR AEROSOL	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
24.	015255	AFLOOR PRONTO USO	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
25.	015287	DIFLORON PRONTO USO	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid
26.	015517	MEDIATOR H&G	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
27.	015518	NUPRID 2,5 GRANULI	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
28.	015522	MEDIATOR 2,5 GR	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
29.	015523	PYREOS 2,5 GR	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
30.	015614	INTERCEPT H&G	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
31.	015615	DISTANCE H&G	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid
32.	015616	TOBACO H&G	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid

13A08316

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 settembre 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA», in Roma, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (UE) n. 121 del 9 febbraio 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti il decreto 1° ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2010 e il decreto 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2013, con il quale l'organismo «Agroqualità SpA» con sede in Roma, via Cesare Pavese n. 305, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° ottobre 2010;

Considerato che il «Consorzio Tutela Provolone del Monaco DOP» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 1° ottobre 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità SpA» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità SpA» con sede in Roma, via Cesare Pavese n. 305, con decreto 1° ottobre 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco», registrata con il Regolamento (UE) n. 121 del 9 febbraio 2010, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° ottobre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 27 settembre 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A08319

DECRETO 30 settembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Palizzi», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'articolo 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, dello stesso Regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente Regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007.» ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori interessati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lettera *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, paragrafo 4, 2 capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, paragrafo 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Palizzi»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Palizzi», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito Internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, con nota n. 284479 del 10.9.2013 dalla Regione Calabria, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Palizzi» che è stato approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT «Palizzi», al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, paragrafo 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Palizzi" in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Palizzi» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Palizzi», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 è inserita la seguente frase:

« Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria».

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Palizzi», di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito Internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08265

DECRETO 30 settembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Pellaro», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'articolo 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria «prevista all'art. 118-octodecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118-*quater* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118-*vicies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori interessati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, lettera *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, paragrafo 4, 2 capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia,

la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, paragrafo 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle regioni ed alle organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP «Pellaro»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP «Pellaro», sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70-*bis* del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito Internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, paragrafo 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, con nota n. 284479 del 10 settembre 2013 dalla Regione Calabria, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini «Pellaro» che è stato approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT «Pellaro», al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, paragrafo 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, paragrafo 4, lettera *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Pellaro» in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito Internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Pellaro» così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Pellaro», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 è inserita la seguente frase:

«Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria».

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Pellaro», di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito Internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08266

DECRETO 2 ottobre 2013.

Modifica al decreto 23 ottobre 2012 con il quale il «Laboratorio Gamma S.r.l.», in Avellino, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 23 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 12 novembre 2012, con il quale il Laboratorio Gamma S.r.l., ubicato in Avellino, via Brigata Avellino n. 55 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 19 settembre 2013, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 «Accredia» è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 27 settembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento in data 12 settembre 2013 ha approvato il mantenimento dell'accreditamento e l'estensione delle prove di analisi al Laboratorio Gamma S.r.l., ubicato in Avellino, via Brigata Avellino n. 55;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 23 ottobre 2012;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 23 ottobre 2012 per le quali Laboratorio Gamma S.r.l., ubicato in Avellino, via Brigata Avellino n. 55 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acido L-malico	OIV-MA-AS313-11 R2009
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido Sorbico	OIV MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle Ceneri	OIV MA-AS2-05 R2009
Anidride Solforosa (iodometria)	OIV MA-AS323-04B R2009
Caratteristiche Cromatiche	OIV-MA-AS2-07B R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Densità e gravità specifica a 20°C	OIV MA-AS2-01A R2009
Estratto Secco Totale	OIV MA-AS2-03A R2009
Glucosio e fruttosio (metodo enzimatico) (modificato da 377/2009)	OIV MA-AS311-02 R2009
Metalli: Cadmio,Cobalto, Rame, Ferro, Nichel, Piombo, Vanadio, Zinco	OIV MA-AS323-07 R2010
Titolo Alcolometrico Volumico Effettivo (picnometria)	OIV MA-AS312-01A R2009
pH (pH 1-13)	OIV MA-F1-06 R2011

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08321

DECRETO 2 ottobre 2013.

Modifica al decreto 26 marzo 2013 con il quale il laboratorio «Almolab di Monica Agnello & C. S.a.s.», in Siracusa, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 26 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 2013, con il quale il laboratorio Almolab di Monica Agnello & C. S.a.s., ubicato in Siracusa, C.da Rigiliffi Snc è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, datata 30 settembre 2013, con la quale comunica di aver variato la denominazione in «Almolab di Monica Agnello»;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 «Accredia» è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo Accredia - L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 30 settembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento in data 13 marzo 2013 ha deliberato la concessione dell'accreditamento al laboratorio Almolab di Monica Agnello, ubicato in Siracusa, C.da Rigiliffi S.n.c.;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione del predetto laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio Almolab di Monica Agnello & C. S.a.s. è modificato in: Almolab di Monica Agnello.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio Almolab di Monica Agnello, ubicato in Siracusa, C.da Rigiliffi S.n.c. è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Anidride solforosa libera	OIV-MA-AS323-04B R2009
Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B R2009
Acidità fissa	OIV-MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Zuccheri riduttori	OIV-MA-AS311-01A R2009

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08322

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alice cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Albenga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 16 aprile 2013 e pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 19 aprile 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Alice cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 26 luglio 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 20 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta. richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alice cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Albenga (Savona), (codice fiscale n. 01431570090) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Gonella, nato ad Aqui Terme (Alessandria) l'11 agosto 1969, domiciliato in Albenga, in via Fiume n. 18/4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08238

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Veneta Residence soc. coop. a r.l.», in San Donà di Piave e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 marzo 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 20 marzo 2013, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Veneta Residence soc. coop. a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 11 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante ha presentato la rinuncia a controdeduzioni;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Veneta Residence soc. coop. a r.l.», con sede in San Donà di Piave (Venezia), (codice fiscale n. 02567710278) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Zucchet, nato a Portogruaro (Venezia) il 5 ottobre 1956, ivi domiciliato in via Santa Elisabetta n. 37.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08239

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Girasole Mangimi società cooperativa agricola in liquidazione», in Monterado e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 febbraio 2013 e pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 21 marzo 2013, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Girasole mangimi società cooperativa agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 25 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 maggio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Girasole mangimi società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Monterado (Ancona), (codice fiscale n. 02347200426) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Capotondo, nata ad Ancona il 9 ottobre 1983 e domiciliata in Osimo (Ancona), via Abbadia n. 103/A

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08240

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Civitas - società cooperativa sociale ONLUS», in Gubbio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 novembre 2012 pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 22 novembre 2012, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Civitas - Società cooperativa sociale ONLUS» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 18 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale competente per territorio e all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Civitas - Società cooperativa sociale ONLUS», con sede in Gubbio (Perugia), (codice fiscale n. 01677160549) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Vittorio Faina, nato a Perugia il 2 gennaio 1950 e ivi domiciliato in via Campo del Piano n. 14/e.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà, definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08241

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unione cooperativa floricoltori della Riviera - società cooperativa in liquidazione», in Sanremo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 marzo 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 20 marzo 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Unione cooperativa floricoltori della Riviera società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 17 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari. alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 17 maggio 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unione cooperativa floricoltori della Riviera società cooperativa - in liquidazione», con sede in Sanremo (Imperia), (codice fiscale n. 00115130080) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Degl'Innocenti, nato a Genova il 5 luglio 1959, ivi domiciliato in piazza Verdi n. 4/8 e n. 4/10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08242

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bassa Marea società cooperativa, in liquidazione», in Chioggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 11 dicembre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 17 dicembre 2012, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "BASSA MAREA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 30 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecics c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "BASSA MAREA SOCIETA' COOPERATIVA, IN LIQUIDAZIONE", con sede in Chioggia, frazione Sottomarina (VE) (codice fiscale 02929760276) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo De Bortoli, nato a Santo Stino di Livenza (VE) il 5 agosto 1964, domiciliato in San Donà di Piave (VE), via 13 Martiri, n. 88.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08275

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Forlani & Scrivani società cooperativa», in Parma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 ottobre 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 31 ottobre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "FORLANI & SCRIVANI SOCIETÀ COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultante della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 31 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 dicembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "FORLANI & SCRIVANI SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Parma (codice fiscale 02344480344) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Poli, nato a Parma il 14 aprile 1972, ivi domiciliato, in Borgo Garimberti, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08276

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Roà società cooperativa agricola siglabile Roà soc. coop. AGR. in liquidazione», in Niella Tanaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'8 febbraio 2013 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 20 febbraio 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Roà Società cooperativa agricola siglabile Roà Soc. coop. agr. - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 16 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Roà Società cooperativa agricola siglabile Roà Soc. coop. agr. - in liquidazione», con sede in Niella Tanaro (Cuneo) (codice fiscale 03182910046) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Delfino, nato a Cuneo 25 novembre 1977 e domiciliato in Busca (Cuneo), via San Bernardo n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08277

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Acqua società cooperativa», in Paruzzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 25 gennaio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Acqua Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 12 aprile 2012, del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 19 luglio 2012 e del supplemento di verifica straordinaria concluso in data 14 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Acqua Società cooperativa», con sede Paruzzaro (Novara) (codice fiscale 02216770038) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Mella, nato a Novara il 6 luglio 1969, ivi domiciliato in corso Cavallotti n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08278

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Derthona Servizi Logistici società cooperativa», in Tortona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 27 febbraio 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Derthona servizi logistici - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 18 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Derthona servizi logistici - Società cooperativa», con sede in Tortona (Alessandria) (codice fiscale 01893470060) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Bonadeo, nato a Tortona (Alessandria) il 6 settembre 1965, ivi domiciliato in via Ernesto Guala n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08279

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Edilizia Rododentro», in Quaregna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 15 gennaio 2013 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 21 gennaio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa edilizia Rododendro» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 6 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Rododendro», con sede in Quaregna (Biella) (codice fiscale 81002950020) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Paola Maria Rho, nata a Milano 14 agosto 1978 e domiciliata in Novara, corso Cavallotti n. 26b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08280

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Pontex O.N.L.U.S.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008. n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 febbraio 2012 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 febbraio 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PONTEX O.N.L.U.S." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 5 ottobre 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 9 dicembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 21 dicembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati:

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PONTEX O.N.L.U.S." con sede in Genova (codice fiscale 01516180997) è posta il liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti da curriculum vitae. è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Marchese, nato a Genova il 19 agosto 1970, ivi domiciliato, piazza Dante, n 8/11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico de commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competenti Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorsi straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A8274

DECRETO 8 agosto 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Toscana Pomodoro società cooperativa agricola», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'11 ottobre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 23 ottobre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Toscana Pomodoro Società Cooperativa Agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 28 agosto 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 31 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Toscana Pomodoro Società Cooperativa Agricola», con sede in Grosseto (codice fiscale n. 01239670530) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il 1° luglio 1966, ivi domiciliato in via C. Ridolfo n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2013

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08281

DECRETO 8 agosto 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Unico - società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 31 gennaio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Consorzio Unico-Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 21 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 21 maggio 2013 ha comunicato che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 31 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Unico-Società Cooperativa», con sede in Firenze (codice fiscale 05237250484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Galletti, nato a Figline Valdarno (FI) il 6 maggio 1967, domiciliato in Firenze, viale Matteotti, n. 27.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2013

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08282

DECRETO 8 agosto 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Delfo società cooperativa», in Pavia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 9 novembre 2012, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 20 novembre, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Delfo società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 28 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 31 luglio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Delfo società cooperativa», con sede in Pavia (codice fiscale 02141080180) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 24 febbraio 1945, domiciliato in Milano, piazza Cavour n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2013

d'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08283

DECRETO 2 settembre 2013.

Individuazione delle risorse per il finanziamento di agevolazioni in favore di micro e piccole imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 341 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle im-

prese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza»;

Visto l'art. 37, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni di cui all'art. 37 si applicano, in via sperimentale, ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis» e che la relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate all'attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012, demandando l'attuazione di quanto previsto al medesimo comma 4-*bis*, nonché l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 34, comma 2, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 221 del 2012, entrata in vigore il 19 dicembre 2012, che stabilisce che le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea 2010/460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C38/B/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico del 5 aprile 2013 che definisce l'ammontare delle risorse complessive oggetto dei recuperi comunitari ai sensi del citato art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, corredata delle necessarie tabelle di raccordo relative alle società Alcoa Trasformazioni S.r.l., Eurallumina S.p.a. e Portovesme S.r.l.;

Considerato che le risorse oggetto dei predetti recuperi comunitari riferiti alla società Alcoa Trasformazioni S.r.l., pari complessivamente a euro 200.436.966,67, sono destinate, in applicazione di quanto disposto dal citato art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, ad interventi nelle regioni ove hanno sede le unità produttive della società, localizzate una in Sardegna e una in Veneto, e che pertanto appare appropriato ripartire dette risorse al 50 per cento tra la regione Sardegna e la regione Veneto;

Considerato che, stante quanto sopra indicato, le risorse oggetto dei recuperi comunitari ai sensi del più volte citato art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, destinabili ad interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione nella regione Sardegna ammontano a euro 124.469.136,48;

Visto il protocollo d'intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i Comuni del Sulcis-Iglesiente («Piano Sulcis»);

Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, con il quale, in attuazione dell'art. 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, sono stabilite le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 341 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane indicate all'art. 5 del medesimo decreto ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 dianzi indicato, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle risorse per il finanziamento delle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, a valere sulle somme destinate all'attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal decreto-legge n. 179 del 2012;

Considerata la necessità di dare rapida attuazione alle agevolazioni previste dal richiamato art. 37, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012, in considerazione sia delle pressanti esigenze connesse alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati, sia dei vincoli temporali di spesa che caratterizzano le risorse finanziarie attivabili per il finanziamento dell'aiuto;

Ritenuto, pertanto, di destinare la quota delle risorse di cui al citato art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, relativa ad interventi a favore dello sviluppo e dell'occupazione nella regione Sardegna, al finanziamento delle agevolazioni previste dall'art. 37, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 179 del 2012 in favore delle piccole e micro imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla concessione delle agevolazioni previste dall'art. 37, comma 4-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore delle piccole e micro imprese localizzate nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di

sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis», si provvede con le risorse di cui all'art. 34, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, riferite alle attività produttive ubicate nella regione Sardegna.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1 già restituite dai soggetti obbligati successivamente al 19 dicembre 2012 ammontano, alla data del presente decreto, a euro 30.501.198,49 e saranno incrementate con le somme ancora da restituire in esecuzione delle decisioni della Commissione europea citate nelle premesse, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 124.469.136,48, oltre agli interessi maturati alla data di restituzione delle somme medesime.

2. Ai fini dell'emanazione del bando di attuazione dell'intervento agevolativo di cui all'art. 1, restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 7, del decreto 10 aprile 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 280

13A08346

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 2013.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 750 dell'8 settembre 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 2011);

Vista la delibera n. 61 assunta dal Senato accademico nella seduta del 25 giugno 2013 con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto di Ateneo, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso con delibera n. 80 nella seduta del 30 maggio 2013;

Vista la nota prot. n. 35051 del 24 luglio 2013, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca le modifiche allo Statuto di Ateneo ai fini del prescritto controllo ministeriale;

Vista la nota del MIUR in data 23 agosto 2013, dalla quale risulta che la documentazione di cui alla precedente premessa è stata ricevuta dal Ministero in data 26 luglio 2013;

Accertato il decorso del termine di sessanta giorni per la manifestazione del silenzio assenso da parte del MIUR, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;

Visti i decreti del direttore generale n. 15/2012 e n. 95/2013;

Preso atto che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia è modificato come segue:

a) l'art. 4 «Corsi e titoli» è integrato con l'inserimento del seguente comma 3: «3. A tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli aventi ricadute sullo stato giuridico del personale docente, l'anno accademico inizia il primo ottobre»;

b) l'art. 9 «Strutture dell'Università» è integrato al comma 1 con l'inserimento delle seguenti lettere: «*h)* il Collegio internazionale Ca' Foscari; *i)* i Centri di ricerca interateneo»;

c) all'art. 18 «Collegio dei revisori dei conti» la lettera *c)* del comma 2 viene sostituita come segue: «*c)* un membro effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

d) l'art. 39-*bis* «Collegio internazionale Ca' Foscari» viene inserito dopo l'art. 39 con il seguente testo:

«1. Il Collegio internazionale Ca' Foscari è una Scuola superiore istituita dall'Ateneo per gli studenti universitari particolarmente meritevoli, che associa un progetto di formazione umana, accademica e professionale alla funzione abitativa.

2. Il collegio offre un percorso che comprende la laurea e la laurea magistrale in diverse classi di corsi di studio. L'attività del collegio, che prevede la presenza di

professori e tutori dedicati a speciali attività di formazione e orientamento, è arricchita da seminari e corsi integrativi, tenuti da docenti di prestigio internazionale.

3. Il funzionamento del collegio è disciplinato con apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione»;

e) all'art. 47 «Contenuto dei regolamenti di Ateneo» il comma 1 è sostituito come segue: «1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso e le modalità di elezione degli organi di governo e delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto; è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione».

Art. 2.

Le modifiche allo Statuto di Ateneo, di cui al precedente art. 1, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Venezia, 4 ottobre 2013

Il rettore: CARRARO

13A08317

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ticalma», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 239/2013 del 17 settembre 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TICALMA, confezioni:

A.I.C. n. 008290088 - 400 mg tisana - 20 bustine;

A.I.C. n.008290090 - 100 mg compresse rivestite - 30 compresse rivestite.

Titolare A.I.C.: Kelemata S.r.l.

Procedura nazionale,

con scadenza il 30 giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08243

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Pleiamide».

Estratto determinazione n. aRM - 238/2013-8055 del 23 settembre 2013

Con la determinazione n. aRM - 238/2013-8055 del 23/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta SANOFI-AVENTIS S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PLEIAMIDE

Confezione: 026100040

Descrizione: "125 MG + 400 MG COMPRESSE RIVESTITE" 40 COMPRESSE RIVESTITE

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08244

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Vitamfenicolo».

Estratto determinazione n. aRM - 237/2013-1499 del 23 settembre 2013

Con la determinazione n. aRM - 237/2013-1499 del 23/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VITAMFENICOLO

Confezione: 007076019

Descrizione: "1% COLLIRIO, SOLUZIONE" 1 FLACONE DA 4 ML

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08245

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Lacribase».

Estratto determinazione n. aRM - 236/2013-1499 del 23 settembre 2013

Con la determinazione n. aRM - 236/2013-1499 del 23/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LACRIBASE

Confezione: 032035014

Descrizione: "0,01% COLLIRIO, SOLUZIONE" FLACONE 10 ML

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08246

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Monthan».

Estratto determinazione n. aRM - 235/2013-3095 del 23 settembre 2013

Con la determinazione n. aRM - 235/2013-3095 del 23/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta SPECIFAR S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513309

Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513297

Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513285

Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513273

Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513261

Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 40 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513259

Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513246

Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513234

Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513222

Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513210

Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 7 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513208

Descrizione: "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513196

Descrizione: "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 98 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513184

Descrizione: "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513172

Descrizione: "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513160

Descrizione: "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 40 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513158

Descrizione: "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513145

Descrizione: "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513133

Descrizione: "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 20 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513121

Descrizione: "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513119

Descrizione: "5 MG COMPRESSE MASTICABILI" 7 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513107

Descrizione: "4 MG COMPRESSE MASTICABILI" 100 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513095

Descrizione: "4 MG COMPRESSE MASTICABILI" 98 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513083

Descrizione: "4 MG COMPRESSE MASTICABILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513071

Descrizione: "4 MG COMPRESSE MASTICABILI" 50 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513069

Descrizione: "4 MG COMPRESSE MASTICABILI" 40 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513057

Descrizione: “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513044

Descrizione: “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513032

Descrizione: “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 20 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513020

Descrizione: “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 14 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: MONTHAN

Confezione: 040513018

Descrizione: “4 MG COMPRESSE MASTICABILI” 7 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08247

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asthmont»

Con la determinazione n. aRM - 234/2013-3095 del 23/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Specifar S.A. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ASTHMONT

Confezioni:

040171011 - descrizione: “4 mg compresse masticabili” 7 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171023 - descrizione: “4 mg compresse masticabili” 14 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171035 - descrizione: “4 mg compresse masticabili” 20 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171047 - descrizione: “4 mg compresse masticabili” 28 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171050 - descrizione: “4 mg compresse masticabili” 30 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171062 - descrizione: “4 mg compresse masticabili” 40 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171074 - descrizione: “4 mg compresse masticabili” 50 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171086 - descrizione: “4 mg compresse masticabili” 56 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171098 - descrizione: “4 mg compresse masticabili” 98 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171100 - descrizione: “4 mg compresse masticabili” 100 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171112 - descrizione: “5 mg compresse masticabili” 7 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171124 - descrizione: “5 mg compresse masticabili” 14 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171136 - descrizione: “5 mg compresse masticabili” 20 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171148 - descrizione: “5 mg compresse masticabili” 28 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171151 - descrizione: “5 mg compresse masticabili” 30 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171163 - descrizione: “5 mg compresse masticabili” 40 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171175 - descrizione: “5 mg compresse masticabili” 50 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171187 - descrizione: “5 mg compresse masticabili” 56 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171199 - descrizione: “5 mg compresse masticabili” 98 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171201 - descrizione: “5 mg compresse masticabili” 100 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171213 - descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171225 - “10 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171237 - descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171249 - descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171252 - descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171264 - descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 40 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171276 - descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171288 - descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171290 - descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL;

040171302 - descrizione: “10 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister OPA/AL//PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08267

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Vaia».

Con la determinazione n. aRM - 233/2013-3541 del 23 settembre 2013 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Vaia Properties And Production And Trade Of Pharmaceutical Products Societe Anonyme l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Zolmitriptan Vaia

Conezioni:

040163014 - descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040163026 - descrizione: “2,5 mg compresse rivestite con film” 3 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040163038 - descrizione: “2,5 mg compresse rivestite con film” 6 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040163040 - descrizione: “2,5 mg compresse rivestite con film” 12 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040163053 - descrizione: “2,5 mg compresse rivestite con film” 18 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

040163065 - descrizione: “2,5 mg compresse orodispersibili” 2 compresse in blister AL;

040163077 - descrizione: “2,5 mg compresse orodispersibili” 3 compresse in blister AL;

040163089 - descrizione: “2,5 mg compresse orodispersibili” 6 compresse in blister AL;

040163091 - descrizione: “2,5 mg compresse orodispersibili” 12 compresse in blister AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08268

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Teva».

Con la determinazione n. aRM - 232/2013-813 del 23 settembre 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RAMIPRIL TEVA

Conezioni:

037578630 - descrizione: "10 mg compresse" 100 compresse in blister AL/AL;

037578628 - descrizione: "10 mg compresse" 98 compresse in blister AL/AL;

037578616 - descrizione: "10 mg compresse" 50 compresse in blister AL/AL;

037578604 - descrizione: "10 mg compresse" 42 compresse in blister AL/AL;

037578592 - descrizione: "10 mg compresse" 30 compresse in blister AL/AL;

037578580 - descrizione: "10 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL;

037578578 - descrizione: "10 mg compresse" 20 compresse in blister AL/AL;

037578566 - descrizione: "10 mg compresse" 14 compresse in blister AL/AL;

037578554 - descrizione: "10 mg compresse" 10 compresse in blister AL/AL;

037578453 - descrizione: "5 mg compresse" 100 compresse in blister AL/AL;

037578440 - descrizione: "5 mg compresse" 98 compresse in blister AL/AL;

037578438 - descrizione: "5 mg compresse" 50 compresse in blister AL/AL;

037578426 - descrizione: "5 mg compresse" 42 compresse in blister AL/AL;

037578414 - descrizione: "5 mg compresse" 30 compresse in blister AL/AL;

037578402 - descrizione: "5 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL;

037578390 - descrizione: "5 mg compresse" 20 compresse in blister AL/AL;

037578388 - descrizione: "5 mg compresse" 14 compresse in blister AL/AL;

037578376 - descrizione: "5 mg compresse" 10 compresse in blister AL/AL;

037578275 - descrizione: "2.5 mg compresse" 100 compresse in blister AL/AL;

037578263 - descrizione: "2.5 mg compresse" 98 compresse in blister AL/AL;

037578251 - descrizione: "2.5 mg compresse" 50 compresse in blister AL/AL;

037578248 - descrizione: "2.5 mg compresse" 42 compresse in blister AL/AL;

037578236 - descrizione: "2.5 mg compresse" 30 compresse in blister AL/AL;

037578224 - descrizione: "2.5 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL;

037578212 - descrizione: "2.5 mg compresse" 20 compresse in blister AL/AL;

037578200 - descrizione: "2.5 mg compresse" 14 compresse in blister AL/AL;

037578198 - descrizione: "2.5 mg compresse" 10 compresse in blister AL/AL;

037578097 - descrizione: "1.25 mg compresse" 100 compresse in blister AL/AL;

037578085 - descrizione: "1.25 mg compresse" 98 compresse in blister AL/AL;

037578073 - descrizione: "1.25 mg compresse" 50 compresse in blister AL/AL;

037578061 - descrizione: "1.25 mg compresse" 42 compresse in blister AL/AL;

037578059 - descrizione: "1.25 mg compresse" 30 compresse in blister AL/AL;

037578046 - descrizione: "1.25 mg compresse" 28 compresse in blister AL/AL;

037578034 - descrizione: "1.25 mg compresse" 20 compresse in blister AL/AL;

037578022 - descrizione: "1.25 mg compresse" 14 compresse in blister AL/AL;

037578010 - descrizione: "1.25 mg compresse" 10 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08269

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Migpriv»

Estratto determinazione V&A/1599 del 27 settembre 2013

Medicinale: MIGPRIV

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis s.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (Italia).

Variazione A.I.C.: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.3, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 029474018 - «900 MG + 10 mg polvere per soluzione orale» 6 bustine.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08270

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Metformina Bluefish», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 243/2013 del 25 settembre 2013

Medicinale: METFORMINA BLUEFISH.

Codice A.I.C.: 039044.

Dosaggio/forma farmaceutica:

«500 mg compresse rivestite con film»;

«850 mg compresse rivestite con film»;

«1000 mg compresse rivestite con film».

Titolare A.I.C.: Bluefish Pharmaceuticals AB.

Procedura mutuo riconoscimento NL/H/1460/001-003/R/001, con scadenza il 1° dicembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08271

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Mylan Generics», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 242/2013 del 25 settembre 2013

Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS.

Confezioni:

038086 017 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 029 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 031 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 043 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 056 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 068 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 42 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 070 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 082 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 094 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 106 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 10 compresse in contenitore PP;

038086 118 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in contenitore PP;

038086 120 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 20 compresse in contenitore PP;

038086 132 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in contenitore PP;

038086 144 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in contenitore PP;

038086 157 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 42 compresse in contenitore PP;

038086 169 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 50 compresse in contenitore PP;

038086 171 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in contenitore PP;

038086 183 «2,5 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in contenitore PP;

038086 195 «5 mg/25 mg compresse» 10 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 207 «5 mg/25 mg compresse» 14 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 219 «5 mg/25 mg compresse» 20 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 221 «5 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 233 «5 mg/25 mg compresse» 30 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 245 «5 mg/25 mg compresse» 42 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 258 «5 mg/25 mg compresse» 50 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 260 «5 mg/25 mg compresse» 98 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 272 «5 mg/25 mg compresse» 100 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

038086 284 «5 mg/25 mg compresse» 10 compresse in contenitore PP;

038086 296 «5 mg/25 mg compresse» 14 compresse in contenitore PP;

038086 308 «5 mg/25 mg compresse» 20 compresse in contenitore PP;

038086 310 «5 mg/25 mg compresse» 28 compresse in contenitore PP;

038086 322 «5 mg/25 mg compresse» 30 compresse in contenitore PP;

038086 334 «5 mg/25 mg compresse» 42 compresse in contenitore PP;

038086 346 «5 mg/25 mg compresse» 50 compresse in contenitore PP;

038086 359 «5 mg/25 mg compresse» 98 compresse in contenitore PP;

038086 361 «5 mg/25 mg compresse» 100 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento DK/H/1068/001-002/R/001, con scadenza il 29 giugno 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08272

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Citalopram Pensa Pharma», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 240/2013 del 24 settembre 2013

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CITALOPRAM PENSA PHARMA.

Confezioni: 038199 016 - 40 mg/ml gocce orali soluzione, flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 15 aprile 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A08273

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Raid Anti-Tarme Foglietti»

Decreto n. DGFDM-VII/2313 del 23 settembre 2013

Presidio medico chirurgico: RAID ANTI-TARME FOGLIETTI.

Registrazione: 18193.

Titolare della registrazione: S.S. Johnson Italy S.r.l.

Motivo della revoca: rinuncia alla registrazione e all'autorizzazione dell'immissione in commercio del suddetto prodotto.

13A08304

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Air Control»

Decreto n. DGFDM-VII/290 del 24 settembre 2013

Presidio medico chirurgico: AIR CONTROL.

Registrazione: 14746.

Titolare della registrazione: OR.MA S.a.s. di Mangogna & C.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del D.P.R. n. 392.

13A08305

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Ecosol»

Decreto n. DGFDM-VII/257 del 23 settembre 2013

Presidio medico chirurgico: ECOSOL.

Registrazione: 16529.

Titolare della registrazione: OR.MA S.a.s. di Mangogna & C.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del D.P.R. n. 392.

13A08306

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Pinamox»

Decreto n. DGFDM-VII/706 del 23 settembre 2013

Presidio medico chirurgico: PINAMOX.

Registrazione: 16530.

Titolare della registrazione: OR.MA S.a.s. di Mangogna & C.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del D.P.R. n. 392.

13A08307

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «DB Air Sanitizer»

Con il decreto n. DGFDM-VII/368 del 18 settembre 2013 è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico - DB AIR SANITIZER;

Registrazione - 5862;

Titolare della registrazione - DEL BONO AEROSOL.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento Ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

13A08308

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Isogerm Spray»

Con il decreto n. DGFDM-VII/2718 del 18 settembre 2013 è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico - ISOGERM SPRAY;

Registrazione - 12429;

Titolare della registrazione - COFARM S.r.l.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento Ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

13A08309

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di maggio 2013.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 ottobre 2013, è stato determinato, a livello nazionale, il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di maggio 2013.

Il testo integrale del suddetto decreto con la tabella allegata è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

13A08318

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinuncia dell'organismo «Eurofins Modulo Uno S.p.a.», in Torino, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01.

Vista la comunicazione della società Eurofins Modulo Uno Spa in data 29 luglio 2013 protocollo MiSE n. 139756 del 22 agosto 2013, relativa alla rinuncia ad effettuare le verifiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01.

Visto il decreto direttoriale del 20 settembre 2013 è accettata la rinuncia dell'Organismo Eurofins Modulo Uno Spa con sede in Via Cuorgnè 21 - Torino all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01 pertanto il decreto ministeriale del 30 maggio 2012 cessa di avere efficacia.

13A08310

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra alla «Eurofins Modulo Uno S.r.l.», in Torino.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 20 settembre 2013 il seguente organismo:

Eurofins Modulo Uno Srl - Via Cuorgnè, 21 – Torino.

Installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

Impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

13A08311

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «Genesia Certificazioni S.r.l.», in Milano

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Genesia Certificazioni Srl, Via Caviglia, 3 - Milano.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 3 ottobre 2013.

13A08312

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra alla «Sardegna Verifiche S.r.l.», in Sassari.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per l'impresa e l'Internazionalizzazione, visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 16 settembre 2013 il seguente organismo:

Sardegna Verifiche S.r.l., via Carlo Felice, 33 - Sassari:

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

13A08313

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-243) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+ iVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.